

 esseti MANUFACTURING IDEAS	Condizioni Generali di Acquisto	CGA
		Mod 8.4.9 Rev. 2 del 05/11/25

Preparato da: AQ	Verificato da: RQ	Approvato da: DIR	
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

ESSETI MECCANICA DI PRECISIONE S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

STATO DI REVISIONE

Rev.	Data	Descrizione della revisione	Redatto da	Approvato da
2	05/11/2025	Nuova revisione generale dei contenuti	RQ	DIR
1	20/01/2025	Aggiornamento per cambiamento ragione sociale di ESSETI da S.r.l. a S.p.A.	RQ	DIR
0	30/04/2024	Nuova emissione	RQ	DIR

SOMMARIO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	3
3. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI	4
4. CONDIZIONI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E IMBALLAGGIO	5
5. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI OGGETTO DI ORDINE	5
6. PRODOTTI CONSEGNATI I ECCESSO	6
7. CARATTERISTICHE E CONTROLLI DEI PRODOTTI	6
8. GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO	8
9. ALTRE GARANZIE	9
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	10
11. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE	13
12. QUALIFICAZIONI DEI FORNITORI	13
13. DIRITTO DI VERIFICA DI ESSETI	14
14. DIVIETO DI SUBFORNITURA	14
15. PREZZI DEI PRODOTTI	15
16. FATTURAZIONE	15
17. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	15
18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	16
19. CONTRAFFAZIONE – PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	16
20. RISERVATEZZA	17
21. RECESSO	18
22. RISOLUZIONE	19
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	19
24. FORZA MAGGIORE	19
25. INDENNIZZO	20
26. LEGGE APPLICABILE – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE	20
27. DISPOSIZIONI FINALI	20
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito anche "CGA") si applicano a tutte le Forniture di un Bene ovvero di un Servizio o di un Lavoro (di seguito anche "Fornitura/e") effettuate da un Contraente (di seguito "Fornitore") a favore di ESSETI MECCANICA DI PRECISIONE S.p.A., con sede legale in Via Statale Sud, 163 – 41037 Mirandola (MO) (in seguito, "ESSETI" o "Acquirente") e sono parte integrante di ogni contratto/ordine di acquisto anche se ad esso non materialmente allegate.
- 1.2. Nel contesto delle presenti CGA, il termine "Prodotti" indica i beni e/o i servizi e/o i lavori che formano oggetto del singolo ordine di acquisto di ESSETI (in seguito denominato "Ordine"); a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materie prime, componenti, macchinari, strumenti, hardware, software, parti di ricambio, attrezzature, trattamenti termici e superficiali, lavorazioni di finitura superficiale, saldature, analisi chimiche, prove su materiali presso laboratori esterni, test distruttivi o non distruttivi, calibrazione degli strumenti.
- 1.3. Nel contesto delle presenti CGA, il termine "Specifiche Tecniche" indica le condizioni contrattuali poste da ESSETI circa le caratteristiche tecniche dei Prodotti quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: funzioni, qualità, misure, ivi compresi calcoli e disegni di progetto.
- 1.4. Le CGA, unitamente all'Ordine di Acquisto, alle condizioni particolari contenute nell'Ordine di Acquisto e/o nei documenti nonché nelle Specifiche Tecniche da esso richiamati, costituiscono la disciplina integrale del contratto tra il Fornitore ed ESSETI e sostituiscono ogni altro e/o diverso termine e/o condizione con esse in conflitto contenuti nelle eventuali Condizioni Generali di Vendita adottate dal Fornitore o proposti dal medesimo verbalmente o per iscritto e non espressamente accettati per iscritto da ESSETI.
- 1.5. Qualsiasi modifica delle presenti CGA dovrà essere concordata tra le Parti, nonché accettata e confermata per iscritto da ESSETI nell'Ordine di Acquisto.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1. ESSETI invia al Fornitore la richiesta di preventivo unitamente alle specifiche tecniche, se necessarie in relazione alla tipologia di fornitura, ed alle proprie CGA.
- 2.2. Prima di inviare il Preventivo il Fornitore ha l'obbligo di segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle specifiche tecniche di cui alla richiesta formulata da ESSETI.
- 2.3. Dopo aver ricevuto il Preventivo del Fornitore, ESSETI invia il proprio Ordine di Acquisto, a valere quale proposta contrattuale, nel quale vengono richiamate le CGA, ovvero eventuali deroghe alle stesse se concordate tra le Parti, nonché le Specifiche tecniche ed ogni altro documento utile ad integrare le condizioni contrattuali.
- 2.4. Il contratto s'intenderà concluso solo a seguito della ricezione da parte di ESSETI della Conferma d'Ordine, a valere quale accettazione del Fornitore purché, per gli effetti di cui all'art. 1326 quinto comma Codice civile, conforme al corrispondente Ordine di Acquisto ed alle specifiche tecniche in esso richiamate, nonché delle CGA sottoscritte dal Fornitore per accettazione ai sensi dell'art. 1341 secondo comma Codice civile.
- 2.5. Conferma d'Ordine e CGA sottoscritte dovranno essere trasmesse per iscritto e dovranno pervenire ad ESSETI entro e non oltre 3 giorni dall'Invio dell'Ordine. In mancanza, decorso il termine suindicato senza che il Fornitore abbia provveduto al relativo invio, ESSETI potrà revocare l'Ordine di Acquisto senza oneri a proprio carico.
ESSETI potrà revocare l'Ordine di Acquisto, senza oneri a proprio carico, anche nel caso in cui il Fornitore invii una Conferma d'Ordine non strettamente conforme al corrispondente Ordine d'Acquisto e/o alle specifiche tecniche in esso richiamate.

- È comunque fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 2.6. Il Fornitore non potrà, in ogni caso, salvo diverso accordo scritto con ESSETI, iniziare l'esecuzione del contratto prima della conclusione del medesimo.
- 2.7. Salvo diverso accordo scritto con il Fornitore, ESSETI potrà, in qualsiasi momento e senza oneri di sorta a proprio carico, annullare qualsiasi Ordine d'Acquisto e rendere i prodotti eventualmente già consegnati con accredito del relativo prezzo.

3. MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

- 3.1. Modalità e termini di consegna sono indicati nell'Ordine di Acquisto e si considerano perentori, essenziali ed inderogabili nell'interesse di ESSETI anche ai sensi dell'art. 1457 codice civile.
- 3.2. Se non diversamente stabilito nell'Ordine di acquisto, la consegna dei Prodotti avviene secondo la formula DDP Incoterms 2020 CCI per gli scambi con Fornitore di un Paese extra UE e secondo la regola DAP Incoterms 2020 CCI per gli scambi con Fornitore di un Paese dell'Unione Europea, all'indirizzo di consegna indicato nell'Ordine di Acquisto.
- 3.3. Consegne parziali o ripartite in più momenti distinti nel tempo, sono ammesse solo se autorizzate preventivamente per iscritto dall'Acquirente. Se eseguite senza autorizzazione scritta, il Fornitore potrà essere considerato inadempiente, come di seguito meglio precisato.
- 3.4. In caso di mancata consegna nel termine previsto dall'Ordine di Acquisto o di consegna parziale, o ripartita, non autorizzate, ESSETI potrà, a sua totale discrezione, esigere comunque la consegna dei prodotti oppure ritenere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 Codice civile.
- 3.5. Qualora ESSETI intenda esigere la consegna dei Prodotti, nel loro complesso o per la parte mancante, dovrà darne notizia al Fornitore entro 7 giorni dalla scadenza del termine di consegna. In questo caso, il Fornitore è comunque tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, di una penale per il ritardo nell'adempimento di ammontare pari al 1.5% (Uno virgola cinque per cento) del prezzo complessivo dei prodotti ordinati, dedotta l'Iva o altra imposta equivalente, per ogni giorno di ritardo. Ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 3.6. Qualora, nella comunicazione suindicata, l'Acquirente assegni al Fornitore un nuovo termine per la consegna dei Prodotti, nel loro complesso o per la parte mancante, ed il Fornitore non lo rispetti, ESSETI ha la facoltà di ritenere risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice civile. Il Fornitore dovrà, in tal caso, provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei prodotti eventualmente consegnati solo in parte e sarà tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, di una penale per l'inadempimento di ammontare pari al 100 % (cento per cento) del prezzo complessivo dei prodotti ordinati, dedotta l'Iva o altra imposta equivalente. Ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 3.7. In mancanza della comunicazione, di cui al precedente punto 3.5, da parte dell'Acquirente, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 secondo comma Codice civile. Il Fornitore sarà tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, della penale per l'inadempimento di ammontare pari al 100 % (cento per cento) del prezzo complessivo dei prodotti ordinati, dedotta l'Iva o altra imposta equivalente ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'ulteriore danno. Il Fornitore dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei prodotti eventualmente consegnati solo in parte.
- 3.8. In caso di consegna anticipata rispetto al termine indicato nell'Ordine di Acquisto, senza autorizzazione scritta di ESSETI, quest'ultima ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la consegna anticipata, con l'obbligo per il Fornitore di provvedere, a propria cura e spese, al deposito ed alla custodia oltre che al ritiro dei prodotti consegnati in anticipo, oppure di accettare comunque la consegna, effettuata in anticipo senza essere autorizzata per iscritto. In quest'ultimo

caso, tuttavia, i termini e le condizioni di pagamento non subiranno modifiche rispetto a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto.

4. CONDIZIONI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E IMBALLAGGIO

- 4.1. Se non diversamente previsto dall'Ordine di acquisto, i Prodotti devono essere imballati a cura e spese del Fornitore. È fatto obbligo al Fornitore di imballare ed etichettare i prodotti nel pieno rispetto delle Specifiche Tecniche e delle norme italiane ed internazionali applicabili allo stoccaggio ed al trasporto dei Prodotti. La tipologia ed il materiale di imballo devono essere idonei ai prodotti oggetto di fornitura nonché al mezzo di trasporto previsto.
- 4.2. In ogni caso, salvo diverse indicazioni dell'Acquirente, sull'imballo dei Prodotti il Fornitore deve indicare, in modo che risulti visibile, la propria ragione sociale o denominazione, il numero di Ordine, il tipo e la quantità dei Prodotti, il codice prodotto del Fornitore e il codice prodotto riportato nell'Ordine di Acquisto, l'indicazione di origine dei Prodotti, il luogo di consegna, l'Acquirente ed il destinatario se diverso dall'Acquirente.
- 4.3. Fermo quanto sopra, il Fornitore deve, in ogni caso, imballare ed etichettare i Prodotti secondo tutte quelle specifiche modalità che siano eventualmente indicate nell'Ordine di Acquisto e, comunque, in maniera tale da assicurare che i Prodotti siano protetti da rischi di danneggiamento e/o isolati contro rischi di danneggiamento a carico di cose e/o persone.
- 4.4. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei Prodotti si trasferisce dal Fornitore all'Acquirente esclusivamente al momento della consegna degli stessi conformemente all'Incoterm di cui alle presenti CGA.
- 4.5. La fornitura dei Prodotti viaggia sempre per conto e rischio del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall'Acquirente. In caso di smarrimento o danneggiamento dei prodotti durante la fase di trasporto, il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione degli stessi, con ogni onere e costo a proprio carico.
- 4.6. Il Fornitore sarà, in ogni caso, responsabile per l'eventuale danneggiamento o perdita dei Prodotti, successivo alla consegna, se conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.
- 4.7. Posti gli obblighi di cui al presente articolo in capo al Fornitore, quest'ultimo è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia sanzione, pretesa, richiesta di risarcimento o da ogni altro onere, nessuno escluso, derivante dal mancato rispetto da parte del Fornitore dei suddetti obblighi.

5. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI OGGETTO DI ORDINE

- 5.1. La consegna dei prodotti deve essere accompagnata da debito Documento di Trasporto - DDT - il quale deve recare, oltre a tutte le indicazioni prescritte dalla legge, il numero identificativo e la data dell'Ordine, il lotto OC interno di ESSETI, il codice (P/N) completo dell'eventuale estensione di modifica, la descrizione precisa del materiale consegnato, la quantità consegnata e il riferimento al DDT di ESSETI nel caso di Prodotti in conto lavoro, il riferimento ad eventuali certificati richiesti nell'Ordine di Acquisto come il certificato di analisi del materiale in caso di fornitura completa e/o Dichiarazione di conformità ed altri documenti comprovanti la conformità della consegna.
- 5.2. Qualsiasi fornitura dei Prodotti dovrà, inoltre, essere accompagnata da:
 - tutti i documenti che attestano la quantità, l'origine, la qualità, i controlli e le misure di riserva che il Fornitore ha effettuato o che sono state fatte da Organizzazioni certificate su sua richiesta in relazione ai prodotti oggetto dell'Ordine di Acquisto;

- certificati di conformità, analisi o prove originali. Tali documenti potranno essere inviati unitamente ai prodotti consegnati oppure anche precedentemente alla consegna dei Prodotti tramite posta elettronica;
 - dai certificati richiesti da normative applicabili e da ogni documentazione specificatamente richiesta nell'Ordine di Acquisto.
- 5.3. Resta inteso che la sottoscrizione del DDT da parte dell'Acquirente non equivale, in nessun caso, ad accettazione senza riserve dei Prodotti e dunque resta fermo ogni rimedio, nessuno escluso, previsto in favore dell'Acquirente avverso la consegna dei Prodotti non corrispondenti all'Ordine e/o di prodotti viziati e/o mancanti delle qualità richieste e/o malfunzionanti.
- 5.4. La consegna dei Prodotti deve ritenersi completata, in ogni caso, quando i beni oggetto di Ordine siano consegnati, nel rispetto dei termini di consegna fissati nell'Ordine di Acquisto, provvisti della documentazione e/o certificazione richiesta nell'Ordine di Acquisto e/o dovuta per legge e/o indicata nelle presenti Condizioni di Acquisto. La mancata o solo parziale consegna della documentazione e/o certificazione richiesta e/o dovuta equivale a mancata, in quanto incompleta, consegna dei Prodotti. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

6. PRODOTTI CONSEGNATI IN ECCESSO

- 6.1. Qualora la quantità dei Prodotti consegnati dal Fornitore risulti differente, per eccesso, rispetto a quella ordinata dall'Acquirente, il Fornitore deve provvedere all'immediato ritiro, a propria cura e spese, dei Prodotti in eccesso il cui valore non potrà essere addebitato ad ESSETI.
- 6.2. I rischi di perdita e/o deterioramento e/o danneggiamento dei Prodotti in eccesso resteranno a totale carico del Fornitore, così come il Fornitore resterà l'unico responsabile per i danni da essi derivanti.
- 6.3. Il Fornitore accetta che l'Acquirente abbia, a sua totale discrezione, la facoltà di acquistare e dunque trattenere, in tutto o in parte, i Prodotti consegnati in eccesso.

7. CARATTERISTICHE E CONTROLLI DEI PRODOTTI

- 7.1. I Prodotti devono essere forniti nel rispetto delle indicazioni riportate da ESSETI nell'Ordine di Acquisto e/o nelle Specifiche tecniche e/o in altro documento approvato specificatamente per iscritto dall'Acquirente.
- 7.2. Le specifiche tecniche dei prodotti richieste dall'Acquirente nell'Ordine di Acquisto o in altro documento riguardante i prodotti oggetto della fornitura, fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art. 1497 Codice civile.
- 7.3. Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste dall'Acquirente, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Le eventuali richieste di deroga alle specifiche tecniche da parte del Fornitore così come le eventuali modifiche al ciclo produttivo utilizzato per la realizzazione dei Prodotti, dovranno essere approvate per iscritto dall'Acquirente. In mancanza il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 7.4. Il Fornitore, previo opportuno preavviso da parte dell'Acquirente, autorizza quest'ultimo ad eseguire, direttamente, o tramite soggetti Terzi dal medesimo incaricati, accessi alle informazioni documentali relative alla fornitura, ad eseguire controlli e/o collaudi e/o sopralluoghi presso lo/gli stabilimento/i del Fornitore nonché garantisce di ottenere dai propri subfornitori, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, dove vengono prodotti i beni o eseguiti i Servizi, la medesima autorizzazione, al fine di consentire la verifica, da parte dell'Acquirente, dello status delle

commesse, dell'idoneità della strumentazione utilizzata dal Fornitore o dal subfornitore, della gestione della capacità produttiva, oltre che dei processi produttivi e del possesso di adeguate competenze tecniche per la realizzazione e/o produzione dei Prodotti, nonché per effettuare audit periodici straordinari.

- 7.5. In ogni caso, il Fornitore sarà pienamente responsabile della qualità e/o conformità dei Prodotti venduti e/o eseguiti, esonerando l'Acquirente da qualsiasi verifica e/o controllo prima del loro utilizzo.
- 7.6. In nessun caso l'accettazione da parte dell'Acquirente dei Prodotti consegnati dal Fornitore solleva quest'ultimo dalla responsabilità circa la non conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche nonché la presenza di vizi e/o difetti.
- 7.7. L'Ordine di Acquisto può prevedere che i prodotti siano soggetti a prova o collaudo da parte di ESSETI, o di società terze all'uopo incaricate dall'Acquirente, presso il Fornitore o presso l'Acquirente stesso.

Qualora il l'Ordine di Acquisto preveda che i prodotti siano soggetti a prova o collaudo da parte di ESSETI presso il Fornitore, quest'ultimo deve avvisare l'Acquirente, mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, che i prodotti sono pronti per la prova o il collaudo. In questo caso, i termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto devono intendersi quali termini ultimi entro i quali il Fornitore deve approntare, per la prova o il collaudo, i prodotti conformi a quanto richiesto da ESSETI nell'Ordine di Acquisto.

Qualora l'Ordine di Acquisto preveda che i prodotti siano soggetti a prova o collaudo da parte di ESSETI presso il proprio stabilimento, i termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto devono intendersi quali termini ultimi entro i quali il Fornitore deve consegnare, per la prova o il collaudo, i prodotti conformi a quanto richiesto da ESSETI nell'Ordine di Acquisto.

- 7.8. Qualora i prodotti non superino la prova o il collaudo, il Fornitore è tenuto, a esclusiva discrezione di ESSETI, a sostituirli prontamente o ad effettuare, altrettanto prontamente, interventi sugli stessi affinché risultino conformi a quanto richiesto da ESSETI nell'Ordine di Acquisto. ESSETI potrà anche decidere di effettuare un processo di rilavorazione interna per rendere il prodotto conforme alle proprie richieste. In ogni caso, la realizzazione e i costi di tali sostituzioni o interventi, anche se eseguiti direttamente da ESSETI, restano a totale carico del Fornitore.
- 7.9. All'esito positivo della prova o del collaudo dei prodotti, tanto presso il Fornitore quanto presso l'Acquirente, quest'ultimo emette il Rapporto di collaudo positivo il quale, in ogni caso, non esclude l'applicazione di alcuna delle Garanzie previste in favore dell'Acquirente qualunque sia la natura dei vizi e/o delle mancanze di qualità e/o del malfunzionamento dei prodotti. L'Acquirente si riserva di applicare la penale di cui al precedente punto 3.5 per il conseguente ritardo maturato dal Fornitore, derivante dalle predette sostituzioni o interventi, rispetto ai termini della consegna fissati nell'Ordine di Acquisto.
- 7.10. È espressamente convenuto che l'emissione della fattura così come il successivo pagamento del prezzo dei prodotti è subordinato all'esito positivo della prova o collaudo, pertanto, decorsi i termini di pagamento indicati nell'Ordine di Acquisto a favore dell'Acquirente senza che la prova o il collaudo abbia avuto esito positivo, anche in presenza di emissione di fattura non autorizzata, ESSETI può rifiutarsi di provvedere al pagamento sino al raggiungimento di tale esito, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni.
- 7.11. Qualora il Fornitore non sia in grado di raggiungere l'esito positivo della prova o del collaudo del prodotto ordinato da ESSETI, quest'ultima potrà intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 giorni dalla ricezione della relativa diffida avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In quest'ultimo caso, il Fornitore sarà tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, della penale per l'inadempimento di ammontare pari al 100 % (cento per cento) del prezzo complessivo dei prodotti ordinati, dedotta l'Iva o altra imposta equivalente. Ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'ulteriore danno.

7.12. Resta ferma la facoltà di ESSETI di accettare comunque il Prodotto in caso di non conformità lieve.

8. GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

- 8.1. Ai sensi dell'art.1512 Codice civile, il Fornitore garantisce all'Acquirente il buon funzionamento dei Prodotti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla loro messa in opera e comunque non oltre 36 (trentasei) mesi dalla consegna.
- 8.2. Qualora durante il periodo di garanzia vengano riscontrati guasti o malfunzionamenti dei prodotti o di loro singoli componenti, o difetti dei medesimi prodotti o di loro singoli componenti tali da rendere i prodotti inadatti rispetto allo scopo cui sono destinati o a conseguire i risultati richiesti dall'Acquirente, il Fornitore si obbliga sostituire o riparare, ad esclusiva scelta e discrezione di ESSETI, i prodotti o i loro singoli componenti. È fatto comunque salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno causato da guasti, malfunzionamenti o difetti dei prodotti o di loro singoli componenti oggetto del presente obbligo.
- 8.3. Ai fini della presente garanzia, l'Acquirente è tenuto, a pena di decadenza, a denunciare al Fornitore per iscritto i difetti dei prodotti entro 60 (sessanta) giorni dalla sua scoperta. L'azione per far valere la garanzia si prescrive, ai sensi dell'art. 1512 Codice civile, in 6 mesi da tale scoperta.
- 8.4. Il fornitore è tenuto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della denuncia dell'Acquirente, ad intervenire per ispezionare i prodotti. Dell'ispezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti in cui saranno definiti i tempi che il Fornitore dovrà rispettare per la sostituzione o la riparazione dei Prodotti o dei loro componenti.
- 8.5. L'obbligo derivante dalla presente garanzia è adempiuto dal Fornitore quando i prodotti o loro singoli componenti vengano sostituiti con altri perfettamente funzionanti o comunque idonei a conseguire i risultati richiesti e aventi le medesime caratteristiche di quelli oggetto dell'Ordine di Acquisto, oppure quando vengono riparati in modo tale da riportarli allo stato di efficienza che devono conservare per tutto il periodo di garanzia.
- 8.6. In caso di sostituzione effettuata dal Fornitore, durante il periodo di garanzia, ai prodotti o componenti nuovi si applica, con decorrenza dalla data di sostituzione, la garanzia disciplinata dal presente articolo.
- 8.7. Qualora l'Ordine di Acquisto abbia ad oggetto un lotto di prodotti e la denuncia effettuata dall'Acquirente sia relativa anche ad uno solo dei Prodotti di tale Lotto, gli obblighi e gli oneri, previsti a carico del Fornitore dal presente articolo, si applicano, nei termini ed alle condizioni in esso previste, a tutti i Prodotti del Lotto.
- 8.8. Sino al completo adempimento del presente obbligo di garanzia da parte del Fornitore, l'Acquirente ha la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo o di altre somme dovute allo stesso.
- 8.9. In caso di inadempimento del Fornitore al presente obbligo di garanzia ESSETI potrà intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 giorni dalla ricezione della relativa diffida, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In quest'ultimo caso, il Fornitore sarà tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, della penale per l'inadempimento di ammontare pari al 100 % (cento per cento) del prezzo complessivo dei prodotti ordinati, dedotta l'Iva o altra imposta equivalente. Ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'ulteriore danno.

 esseti MANUFACTURING IDEAS	Condizioni Generali di Acquisto	CGA
		Mod 8.4.9 Rev. 2 del 05/11/25

9. ALTRE GARANZIE

- 9.1. Il Fornitore garantisce di essere in possesso di valide autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta e/o abilitazioni obbligatorie, ai sensi di legge, rilasciate dalle competenti Autorità ai fini della fabbricazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'Ordine di Acquisto.
- 9.2. Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti sono consegnati liberi da pegno o da altro diritto di garanzia, nonché da vincolo di riservato dominio; che non sono fabbricati e venduti in violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.
- 9.3. Il Fornitore garantisce, altresì, la conformità dei Prodotti forniti a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto e/o nelle Specifiche tecniche e/o autorizzato per iscritto dall'Acquirente, nonché la conformità con le norme e gli standard vigenti nel Paese in cui il Prodotto oggetto della fornitura viene consegnato o reso a ESSETI e in qualsiasi altro Paese in cui il Fornitore è stato informato che la fornitura sarà consegnata o utilizzata, rispondendo delle conseguenze derivanti dalla consegna di Prodotti che ne risultino difformi.
- 9.4. Il Fornitore, inoltre, garantisce la conformità dei Prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell'Unione europea, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, manlevando l'Acquirente da ogni eventuale onere o pregiudizio.
- 9.5. I Prodotti ricevuti da ESSETI, indipendentemente dalle dichiarazioni apposte sui documenti di trasporto e consegna, si intendono sempre accettati con riserva di verifica dei termini di consegna, della quantità, qualità, presenza o meno di vizi apparenti e/o occulti, che potranno essere contestati anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile, anche se i Prodotti consegnati fossero già stati messi in lavorazione e/o le relative fatture già pagate.
- 9.6. Fermo quanto previsto dal precedente articolo, il Fornitore garantisce, altresì, che i Prodotti sono immuni da vizi e/o mancanza di qualità promesse o essenziali che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati, ai sensi dell'art.1490 e seguenti del Codice civile, e garantisce che sono conformi alle specifiche tecniche richiamate nell'ordine di Acquisto e/o allegate al medesimo e/o autorizzate per iscritto dall'Acquirente.
- 9.7. Al fine di far valere i rimedi di cui agli articoli 1492 e seguenti del Codice civile, l'Acquirente è tenuto, a pena di decadenza, a denunciare al Fornitore per iscritto i vizi e/o la mancanza di qualità dei prodotti entro 60 (sessanta) giorni dalla sua scoperta. L'azione si prescrive, ai sensi dell'art. 1495 Codice civile, in 1 anno dalla consegna.
- 9.8. Se richiesto da ESSETI nella denuncia di cui al precedente capoverso, il Fornitore si obbliga alla sostituzione oppure alla riparazione o rilavorazione, ad esclusiva discrezione dell'Acquirente, dei prodotti che presentano vizi e/o mancanza di qualità promesse o essenziali. Il fornitore è tenuto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della denuncia dell'Acquirente, a dare riscontro in merito alla non conformità e ad intervenire, se richiesto dall'Acquirente e nei tempi indicati dal medesimo, per la sostituzione o la riparazione o la rilavorazione dei Prodotti o dei loro componenti.
- 9.9. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore, così come ogni altro danno subito da ESSETI che il Fornitore è tenuto a risarcire.
- 9.10. Qualora il Fornitore non adempia, per qualsiasi motivo, all'obbligazione di sostituire o riparare o rilavorare il prodotto rendendolo conforme alle prescrizioni dell'Acquirente, nei termini dal medesimo indicati, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.
- 9.11. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore alla obbligazione di garanzia di cui all'art. 1490 codice civile, nonché nei casi di inadempimento del fornitore all'ulteriore obbligazione di sostituzione/riparazione/rilavorazione, di cui al precedente punto 9.8, il Fornitore sarà tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, della penale per l'inadempimento di ammontare pari al 100 % (cento per cento) del prezzo complessivo dei prodotti di cui all'Ordine di

Acquisto, dedotta l'Iva o altra imposta equivalente. Ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'ulteriore danno.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

- 10.1. Ove nell'Ordine di Acquisto e/o nelle Specifiche tecniche sia richiesto il rispetto di Norme riportanti requisiti applicabili al prodotto, queste si intendono riferite alla revisione corrente alla data di emissione dell'Ordine di Acquisto. Al Fornitore è richiesto di verificare lo stato di vigenza della norma (n° di revisione corrente) e rispettare i requisiti, ivi espressi, nella fornitura del prodotto.
- 10.2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad ottemperare alle seguenti obbligazioni:
- Per quanto concerne le sostanze e/o miscele riconducibili ai campi di applicazione dei Regolamenti europei REACH e CLP, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi eventualmente applicabili, incluse le comunicazioni obbligatorie all'Acquirente (cosiddetta dichiarazione REACH) in quanto utilizzatore professionale delle suddette sostanze e/o miscele. Altresì, per ogni prodotto chimico, sostanza e/o miscela oggetto di fornitura deve essere fornita la Scheda dei Dati di Sicurezza aggiornata nel formato previsto dalla legge, in lingua italiana e/o inglese, con dichiarazione che il prodotto o la sostanza fornita è conforme alle direttive comunitarie vigenti.
 - Per quanto concerne la fornitura di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cosiddette AEE), ai sensi della direttiva RoHS 2011/65/EU, il Fornitore è tenuto a redigere apposita certificazione (cosiddetto Certificato RoHS).
- 10.3. Tutti i documenti e/o le comunicazioni richiamate nel presente articolo, dovranno essere consegnate unitamente alla fornitura dei Prodotti o inviate ad ESSETI prima della consegna.
- 10.4. Il Fornitore dichiara e conferma espressamente di non utilizzare nessuno dei materiali definiti dalla legge applicabile come "Conflict Minerals" per la produzione dei Prodotti ai sensi delle presenti CGA e di qualsiasi altro accordo tra le Parti, e si impegna ad eseguire una due diligence appropriata sulla propria catena di fornitura per garantire tale misura. Qualora il Fornitore o uno dei suoi subfornitori utilizzi uno qualsiasi dei "Conflict Minerals" dovrà darne immediata comunicazione all'Acquirente.
- 10.5. Il Fornitore, che opera nell'ambito del settore Aerospace & Defense dovrà assicurare, a propria cura e spese, la stretta osservanza delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di importazione, esportazione e/o ritrasferimento, applicabili ai Prodotti classificati come materiali "di armamento" o "dual use". Il Fornitore riconosce che tali normative impongono restrizioni all'importazione, esportazione o ritrasferimento a terzi di determinate categorie di beni; eventuali licenze e autorizzazioni potranno essere richieste dalle competenti autorità nazionali ed internazionali prima che questi beni vengano importati, esportati o ritrasferiti a terzi. Il Fornitore riconosce, altresì, che tali licenze e autorizzazioni possono imporre ulteriori restrizioni all'uso di questi beni.
- 10.6. Il Fornitore si obbliga:
- a svolgere le operazioni di lavorazione o le prove richieste nel rispetto delle norme applicabili, dell'Ordine di Acquisto e/o delle Specifiche Tecniche;
 - a effettuare le operazioni di lavorazione richieste, senza apportare alcuna modifica o alterazione che non sia stata espressamente autorizzata da ESSETI;
 - a informare tempestivamente il reparto di controllo della qualità di ESSETI o il contatto di riferimento su eventuali danni / difetti rilevati sulle parti durante la fase di ricezione del materiale prima di eseguire le operazioni di lavoro richieste;

- a informare tempestivamente il reparto di controllo della qualità di ESSETI o il contatto di riferimento su eventuali danni o perdite causate ai materiali ricevuti per eseguire il lavoro e/o agli strumenti ricevuti per eseguire le operazioni di calibrazione richieste;
 - ad adottare tutte le precauzioni per la prevenzione, l'individuazione e l'eliminazione di corpi estranei durante la lavorazione e la movimentazione dei prodotti. È considerato "corpo estraneo" ogni sostanza o oggetto estraneo al prodotto che potrebbe provocare un suo danneggiamento o inidoneità all'uso. A titolo esemplificativo e non esaustivo: oli di lubrificazione, residui di materiale da imballo, trucioli, bave, residui dai controlli con liquidi penetranti, residui di fluxante dal processo di saldatura;
 - ad identificare e gestire con cura tutti i beni in proprietà di ESSETI forniti come conto lavorazione o concessi in uso;
 - a qualificare, su richiesta di ESSETI, il processo relativo all'esecuzione del Servizio/Lavoro affidato e qualificare il rispettivo personale;
 - a consegnare ad ESSETI, a seconda del Servizio/Lavoro fornito, tutti i rapporti di ispezione (ad esempio: dimensionale, prova di durezza, PT, ecc.) e tutti i certificati finali di ispezione richiesti; il certificato/rapporto di calibrazione che deve comprendere: l'identificazione dell'attrezzatura / standard di laboratorio utilizzati ed i dati di calibrazione rilevati nel caso in cui gli articoli calibrati siano stati trovati fuori tolleranza (i.e. condizione "as-found"); i rapporti di prova e analisi elaborati su formati standard e approvati in fase di prima qualifica. I documenti suindicati devono essere forniti al momento della consegna dei Prodotti o alla restituzione del materiale lavorato e anticipati tramite posta elettronica;
 - ad impiegare personale competente per istruzione, formazione, abilità ed esperienza e in possesso di un livello di professionalità adeguato alle attività che devono essere svolte e che incidono su sicurezza e conformità del prodotto / servizio. Il Fornitore assicura, inoltre, che il proprio personale sia consapevole dell'importanza del proprio contributo alla conformità ed alla sicurezza del prodotto / servizio nonché dell'impegno ad osservare un comportamento etico. Il Fornitore garantisce che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi è, e resterà per tutto il periodo di efficacia contrattuale, qualificato come idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
 - a consegnare ad ESSETI tutti i documenti, di qualsiasi tipologia, richiesti nell'Ordine di Acquisti e/o nelle Specifiche tecniche;
- 10.7. Durante l'esecuzione dei Servizi/Lavori, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione del Servizio/Lavoro affidato ed in particolare s'impegna:
- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi/Lavori affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
 - a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzature previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di ESSETI o di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
 - a mantenere in vigore per tutta la durata dell'Ordine e del contratto le polizze assicurative che il Fornitore ha dichiarato di possedere e delle quali ha, eventualmente, dato copia ad ESSETI, e di quelle eventualmente stipulate su richiesta di ESSETI;
 - a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite ad ESSETI relativamente alla titolarità della propria impresa, alla propria compagine azionaria e/o organizzazione aziendale;
 - a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi/Lavori è, e resterà per tutto il periodo di efficacia contrattuale, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa, in materia di lavoratori stranieri,

nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione, con riferimento non solo alle leggi ma anche ai Regolamenti ed al CCNL ed accordi collettivi;

- ad assicurare che il proprio personale sia consapevole dell'importanza del proprio contributo alla conformità ed alla sicurezza del prodotto / servizio nonché dell'impegno ad osservare un comportamento etico;
 - a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi è, e resterà per tutto il periodo di efficacia contrattuale, qualificato come idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- 10.8. Il Fornitore si impegna a nominare un proprio referente nei rapporti con ESSETI reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio della prestazione;
- 10.9. Qualora sia chiamato ad erogare uno o più Servizi/Lavori presso lo stabilimento, laboratorio, magazzino o uffici di ESSETI, il Fornitore s'impegna:
- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedura di sicurezza di ESSETI;
 - ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
 - ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti e/o cose di ESSETI, o soggetti terzi presenti, sollevando espressamente e tenendo indenne ESSETI da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di Terzi al riguardo;
- 10.10. I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio/Lavoro saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore, che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata dell'attività e/o dell'Ordine e/o del Contratto, essere pienamente conformi alle norme vigenti. È fatto espresso divieto al Fornitore di fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di ESSETI.
- 10.11. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto ad ESSETI, comunque entro e non oltre tre giorni dal momento in cui ne abbia notizia, l'eventuale insorgenza di controversie/irregolarità in materia contributiva che lo riguardino, nonché di qualsivoglia controversia, anche solo minacciata, in relazione alle obbligazioni di cui al presente articolo.
- 10.12. Il Fornitore s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente per iscritto ad ESSETI, comunque entro e non oltre tre giorni dal ricevimento, qualsiasi accertamento o denuncia per omessa o irregolare contribuzione di cui il Fornitore dovesse essere destinatario.
- 10.13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto d'intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice civile. Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne ESSETI da ogni e qualsivoglia responsabilità, alla quale quest'ultima dovesse andare incontro a seguito dell'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, il Fornitore si obbliga espressamente ad accollarsi il risarcimento di ogni e qualsiasi danno subito da ESSETI ed in generale da Terzi, in relazione all'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo.

11. ULTERIORI OBBLIGHI DI FORNITORE

11.1. Il Fornitore si obbliga, altresì, a conservare per almeno 40 anni e ad esibire ad ESSETI, su sua richiesta o su richiesta dei clienti di ESSETI, le prove documentali di tutte le ispezioni, riferite anche ai fornitori subordinati, relative:

- all'impianto documentale di Qualità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: regolamenti, procedure, istruzioni, certificazioni Parti Terze);
- al processo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: schede di processo, certificazioni Parti Terze relative al trattamento o alla lavorazione oggetto d'ordine);
- ai Prodotti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: controlli di qualità intermedi e/o finali, report di collaudo, ogni tipologia di test eseguita sul prodotto fornito);

Tutti i documenti di cui al presente capoverso devono essere conservati in registri cartacei ed elettronici e devono essere gestiti e protetti con adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

11.2. Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne ESSETI da ogni e qualsivoglia responsabilità, alla quale quest'ultima dovesse andare incontro a seguito dell'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, il Fornitore si obbliga espressamente ad accollarsi il risarcimento di ogni e qualsiasi danno subito da ESSETI ed in generale da Terzi, in relazione all'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo.

12. QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

12.1. ESSETI si riserva la facoltà di sottoporre il Fornitore al procedimento di qualifica del proprio Albo Fornitori.

12.2. La prima qualifica di un nuovo Fornitore è effettuata con i metodi descritti dalla procedura del sistema di gestione per la qualità di ESSETI pro tempore vigente. Nei casi in cui la categoria merceologica lo richieda il Fornitore è invitato ad inoltrare ad ESSETI, immediatamente o al tempo stesso della prima qualifica, i documenti relativi a validazioni esterne o interne o certificazioni dei propri processi produttivi (ad es. Cicli di trattamento termico applicabili, istruzioni NDT, metodi di calibrazione e simili) e del personale qualificato per eseguire i processi.

12.3. Almeno una volta all'anno le prestazioni dei fornitori sono valutate dall'area Qualità di ESSETI in termini di rispetto delle clausole espresse nelle presenti CGA, della conformità dei prodotti / servizi acquistati e della puntualità nelle consegne. Tali valutazioni sono utilizzate per valutare il rischio del Fornitore per i clienti di ESSETI e per decidere se riconfermare il Fornitore per l'esercizio successivo.

12.4. Nel caso in cui un Fornitore qualificato disponga di diversi siti produttivi, egli si impegna a fornire prodotti / servizi provenienti dal sito (o dai siti) qualificati da ESSETI.

12.5. Inoltre, il Fornitore è tenuto a comunicare ad ESSETI qualsiasi cambiamento o modifica rilevanti riguardanti il proprio sistema qualità, le certificazioni di terzi, nonché gli eventuali rinnovi di convalida o certificazioni di prodotti, processi e personale. Inoltre, il Fornitore si impegna a notificare ad ESSETI le eventuali modifiche che possono avere un impatto significativo nella struttura dell'organizzazione / amministrazione e eventuali modifiche della ragione sociale.

12.6. In caso di deviazioni dagli obiettivi e requisiti sopra menzionati, ESSETI si riserva il diritto di escludere il Fornitore dall'elenco dei fornitori approvati.

 esseti MANUFACTURING IDEAS	Condizioni Generali di Acquisto	CGA
		Mod 8.4.9 Rev. 2 del 05/11/25

13. DIRITTO DI VERIFICA DI ESSETI

- 13.1. ESSETI si riserva fin da ora la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo ragionevole ed idoneo, compreso effettuare visite ispettive presso il Fornitore e/o sui luoghi di produzione e/o sui luoghi di esecuzione dei servizi/lavori, il rispetto da parte del Fornitore di quanto previsto dalle presenti CGA, per tutta la durata del contratto ed anche oltre, fino a tre mesi successivi alla sua cessazione.
- 13.2. Fermo restando quanto sopra, al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore di quanto previsto dalle presenti CGA, ESSETI potrà richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, inviando apposita richiesta scritta, la seguente documentazione:
- copia aggiornata del documento unico di regolarità contributiva (DURC), emesso dagli istituti previdenziali ed assicurativi, riferito all'intera posizione contributiva del Fornitore;
 - apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 76 d.p.r. 28/12/2000 n. 445 con la quale il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola con i pagamenti dei versamenti assistenziali e previdenziali (INAIL, Inps Cassa edile);
 - ogni altra ulteriore documentazione specificatamente richiesta da ESSETI ed attestante, per quanto di pertinenza in relazione ai Servizi/Lavori affidati, l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul lavoro e/o il pagamento dei contributi sociali e delle retribuzioni dovute in relazione ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale del Fornitore (tra cui a titolo esemplificativo, il libro unico del lavoro LUL, le distinte dei bonifici attestanti il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti addetti ai Servizi affidati e le ricevute degli F24 effettuate agli enti competenti);
 - ogni altra documentazione ritenuta utile da ESSETI.

Il Fornitore dovrà provvedere alla richiesta di ESSETI senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

In caso di mancata trasmissione della documentazione sopra dettagliata nei termini previsti, e o di mancata regolarizzazione dei versamenti dovuti dal Fornitore, ESSETI potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, fatto salvo il risarcimento dei danni.

- 13.3. Resta inteso che il mancato esercizio della facoltà di verificare il corretto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi di legge, così come l'esito positivo delle verifiche eventualmente effettuate da ESSETI ai sensi del presente articolo e o l'eventuale pagamento dei Prodotti e/o del Servizio da parte di ESSETI, non potranno pregiudicare in nessun modo il diritto di quest'ultima ad essere manlevata ove vengono sollevate successivamente contestazioni nei confronti di ESSETI, intendendosi, tra l'altro, eventuali pagamenti di ESSETI effettuati dalla stessa sempre con riserva.
- 13.4. Il Fornitore riconosce, altresì, espressamente che il mancato esercizio da parte di ESSETI del diritto ad essere manlevata, così come il mancato esercizio della facoltà di risoluzione del contratto non potranno in nessun modo intendersi quale rinuncia di ESSETI all'esercizio dei medesimi diritti.

14. DIVIETO DI SUBFORNITURA E DI SUPAPPALTO

- 14.1. Il contratto per la fornitura dei Prodotti e/o l'esecuzione dei Servizi non può essere subappaltato o affidato a terzi, anche solo parzialmente, senza l'espressa autorizzazione preventiva scritta di ESSETI.
- 14.2. In caso di autorizzazione concessa da ESSETI nelle forme e modalità sopra descritte, il Fornitore si obbliga a garantire il puntuale flow-down dei requisiti dell'Ordine di ESSETI ed a far rispettare

al subappaltatore/subfornitore tutte le prescrizioni di cui alla presente CGA, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 Codice civile.

15. PREZZI DEI PRODOTTI

- 15.1. I prezzi convenuti per i Prodotti e/o i Servizi forniti sono indicati nell'Ordine di Acquisto e s'intendono fissi e non soggetti a revisione.
- 15.2. Se non diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, il prezzo indicato nell'Ordine di Acquisto viene espresso in Euro e s'intende al netto dell'Iva.
- 15.3. Se non diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, il prezzo dei Prodotti e/o dei Servizi è comprensivo delle spese di collaudo, montaggio, installazione, imballaggio e, se convenuto specificatamente per iscritto, trasporto.

16. FATTURAZIONE

- 16.1. Ai fini del pagamento del prezzo, il Fornitore può emettere la fattura relativa ai Prodotti oggetto dell'Ordine di Acquisto all'atto della consegna degli stessi. Qualora il Fornitore sia stato autorizzato per iscritto da ESSETI a ripartire in più fasi la consegna dei Prodotti, la fattura dovrà essere emessa per il totale all'atto dell'ultima consegna programmata o per parte all'atto di ogni singola consegna, secondo quanto concordato per iscritto tra le Parti.
- 16.2. Qualora i prodotti siano sottoposti a prova o collaudo, il Fornitore può emettere fattura solo a seguito dell'emissione del Rapporto di collaudo positivo.
- 16.3. La fattura deve essere coerente con quanto ordinato e consegnato, deve essere emessa in conformità delle norme di legge e riportare i seguenti dati: riferimenti al DDT; numero identificativo e data dell'Ordine; descrizione, quantità e prezzo unitario dei prodotti; numero identificativo dei Prodotti assegnato dal Fornitore; numero identificativo dei Prodotti riportato nell'Ordine di Acquisto; coordinate bancarie intestate al Fornitore presso istituto bancario in Italia ai fini della esecuzione dei pagamenti. La fattura deve inoltre essere accompagnata da copia del Rapporto di collaudo.
- 16.4. Il Fornitore ha sempre l'obbligo di far pervenire agli Uffici amministrativi di ESSETI, entro i primi giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture, un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza.
Il codice identificativo univoco per la ricezione delle fatture in formato elettronico è A4707H7.
- 16.5. Qualora il Fornitore non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo, ESSETI avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, finché quest'ultimo non abbia provveduto al completo e corretto adempimento, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse e/o penalità a carico di ESSETI.

17. TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 17.1. Il pagamento del prezzo per i Prodotti e/o i Servizi forniti sarà eseguito solo a seguito di emissione di regolare fattura che risulti conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo. Il pagamento sarà corrisposto entro il termine indicato nell'Ordine di Acquisto, decorrente dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Fornitore presso istituto bancario in Italia che deve essere indicato in fattura.
- 17.2. Il Fornitore riconosce ad ESSETI la facoltà di sospendere o ritardare il pagamento del prezzo in caso di vizi, difetti, difformità, malfunzionamenti dei Prodotti e/o dei Servizi, in caso di violazione

da parte del Fornitore delle prescrizioni di cui alle presenti CGA e all'Ordine di Acquisto, nel caso di emissione di fattura non autorizzata per mancato conseguimento di collaudo positivo, nonché nel caso in cui qualsiasi Soggetto Terzo avanzi direttamente nei confronti di ESSETI qualsivoglia pretesa dipendente dagli obblighi, o connessa agli obblighi, gravanti sul Fornitore per legge e/o per contratto.

- 17.3. In ogni caso, il pagamento integrale o parziale del prezzo non equivale ad accettazione senza riserve dei prodotti e/o dei Servizi forniti, pertanto, resta fermo ogni rimedio, nessuno escluso, previsto in favore di ESSETI avverso la consegna di Prodotti non corrispondenti all'Ordine di Acquisto e/o di Prodotti viziati, difformi, malfunzionanti e/o mancanti di qualità.
- 17.4. Il Fornitore riconosce ad ESSETI la facoltà di compensare, ai sensi dell'art. 1252 Codice civile, le somme dovute al Fornitore a titolo di pagamento del prezzo con quelle dovute dal Fornitore ad ESSETI a titolo di penali e/o per l'addebito di spese, costi, oneri ai sensi delle presenti CGA e/o del Contratto.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- 18.1. Al Fornitore è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi, salvo il preventivo consenso scritto di ESSETI. In caso di cessione autorizzata, il Fornitore cedente, in ogni caso, non è liberato dalle obbligazioni derivanti dal Contratto.
- 18.2. La cessione del contratto, senza previo consenso scritto di ESSETI, sarà considerata grave inadempimento e potrà legittimare ESSETI a risolvere il contratto e gli eventuali Ordini in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice civile.
- 18.3. Il Fornitore riconosce ed accetta il divieto espresso di cedere a Terzi crediti derivanti dal Contratto, salvo il preventivo consenso scritto di ESSETI.

19. CONTRAFFAZIONE - PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

- 19.1. Il Fornitore garantisce che i beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché le opere dal medesimo realizzate per ESSETI nonché l'utilizzo dei Servizi forniti, non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi.
- 19.2. Nei prodotti forniti devono essere utilizzate solo parti originali. Parti contraffatte o parti che possono essere state contraffatte non devono essere utilizzate. Tutte le componenti devono essere acquistate direttamente dal costruttore originale (OEM) o da un distributore autorizzato (OEM distributor). Il Fornitore deve produrre ad ESSETI la documentazione che garantisca l'originalità e la tracciabilità fino al costruttore originale. Distributori indipendenti (brokers) non possono essere utilizzati senza autorizzazione specifica di ESSETI. Ogni particolare contraffatto, o sospetto di contraffazione, sarà rifiutato e dovrà essere prontamente sostituito. La documentazione di tracciabilità e di processo dovrà essere conservata per un minimo di 10 anni ed essere resa disponibile in caso di richiesta da parte di ESSETI o degli enti/organismi competenti.
- 19.3. Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di ESSETI, dei suoi successori - a qualsiasi titolo, anche nel ramo d'azienda o in parte di esso - dei suoi clienti e licenziatari, nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro, i suoi eventuali diritti di privativa industriale sui beni e/o suoi Servizi forniti.
- 19.4. I beni oggetto dell'Ordine di Acquisto s'intendono sempre liberi per l'esportazione verso il Paese indicato dell'Ordine di Acquisto stesso in cui deve avere luogo la consegna.
- 19.5. Il Fornitore si obbliga, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne ESSETI da qualsiasi pretesa avanzata da Terzi che assumano violati i loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o dell'uso da parte di ESSETI del Prodotto o del Servizio fornito.

20. RISERVATEZZA

- 20.1. Il Fornitore da atto e riconosce che tutte le Informazioni Riservate comunicate e/o trasmesse, in qualsiasi forma, al Fornitore da ESSETI, e/o da Terzi per conto di ESSETI, per la produzione dei beni e/o la fornitura dei Servizi/Lavori di cui all'Ordine di Acquisto, oppure delle quali il Fornitore, o qualunque altro Soggetto che operi per suo conto, venga comunque a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto, sono di proprietà di ESSETI che è titolare di ogni relativo diritto di proprietà industriale ed intellettuale.
- 20.2. Per Informazioni Riservate s'intendono a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- le informazioni tecniche (qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi disegni, specifiche/caratteristiche tecniche, e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie)
 - qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa ad ESSETI, ai materiali dalla stessa utilizzati, ai suoi prodotti, processi, servizi ed attività;
 - tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, deliverables concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione degli Ordini di Acquisto di ESSETI;
 - qualsiasi nota, studio o altro documento preparato dal Fornitore che contenga o richiami le informazioni di cui ai punti precedenti.
- 20.3. Il Fornitore è tenuto a:
- adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza;
 - prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate di ESSETI e sottoporle alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore;
 - mantenere segrete ed a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
 - non pubblicare, pubblicizzare o divulgare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto da ESSETI;
 - non utilizzare, copiare o riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'Ordine di Acquisto;
 - limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
 - assumere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini della esecuzione dell'Ordine di Acquisto;
 - assicurare che i membri della propria organizzazione – per tali intendendosi, a titolo meramente esemplificativo: soci, dipendenti, ma anche soggetti appartenenti all'organizzazione delle società controllate, controllanti o collegate, ai quali verranno comunicate, qualora necessario, le Informazioni Riservate o che ne entreranno in possesso recandosi presso ESSETI per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, e quanti altri, professionisti e consulenti, direttamente o indirettamente, possano comunque venire a conoscenza tramite il Fornitore, delle Informazioni Riservate scambiate tra le parti - saranno vincolati ai medesimi

obblighi previsti nel presente articolo. Il Fornitore resterà, in ogni caso, il solo responsabile nei confronti di ESSETI per ogni danno che la stessa dovesse subire a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni contenute nel presente articolo, da parte dei soggetti sopra citati, dovuto a fatti, atti od omissioni del Fornitore stesso;

- non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
 - non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
 - non ideare, progettare, realizzare, produrre e/o commercializzare, per proprio conto ovvero per conto di soggetti terzi, tipologie di prodotti, simili o comunque affini alla tipologia oggetto di Informazioni Riservate di ESSETI. Viene fatto salvo il caso in cui sia la stessa ESSETI a conferire e riconoscere tale facoltà al Fornitore, previo acquisto, ad opera dello stesso, dei diritti di proprietà intellettuale e previa sottoscrizione di apposito contratto;
 - imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi Terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito dell'esecuzione del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di ESSETI per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo;
 - al termine della fornitura, o anche prima su espressa richiesta di ESSETI, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate e/o qualsiasi altro dato di ESSETI nonché a distruggere o cancellare qualsiasi copia cartacea o informatica degli stessi documenti consegnando ad ESSETI, entro 30 giorni dalla richiesta della stessa, una dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione/cancellazione, salvo che la legge non ne richieda l'obbligo di conservazione.
- 20.4. Il Fornitore riconosce e dà atto che le presenti CGA, così come l'Ordine di Acquisto e/o il Contratto concluso tra le Parti, e/o la rivelazione di Informazioni Riservate, non costituiscono alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale e che le informazioni rivelate da ESSETI rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.
- 20.5. Nel caso in cui l'utilizzo da parte di ESSETI di invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, risultati del Servizio (deliverables) concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione degli Ordini di Acquisto di ESSETI, comporti l'uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre, il Fornitore concede fin d'ora ad ESSETI la licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sub licenziare, di utilizzare i diritti del Fornitore al solo fine dell'utilizzo, da parte di ESSETI, dei Prodotti e/o Servizi forniti.
- 20.6. Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il Fornitore, nonché indipendentemente dall'avvio e/o dalla prosecuzione dei rapporti commerciali tra le Parti, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore, di cui al presente articolo, sono da considerarsi a tempo indeterminato.

21. RECESSO

- 21.1. ESSETI ha la facoltà di recedere da ciascun Ordine e/o Contratto stipulato, mediante semplice comunicazione scritta inviata entro 15 giorni dal ricevimento della Conferma d'Ordine.
- 21.2. Nulla sarà dovuto da ESSETI al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, salvo la corresponsione al Fornitore del compenso per le prestazioni effettuate fino alla data del recesso purché risultino conformi e coerenti con quanto indicato nell'Ordine di Acquisto, nelle Specifiche Tecniche e nelle presenti CGA.

22. RISOLUZIONE

- 22.1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni derivantigli dall'ordine di Acquisto e/o dal Contratto e/o dalle presenti CGA, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi atti per specifiche ipotesi, ESSETI potrà intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto contrattuale s'intenderà risolto di diritto.

23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 23.1. L'Ordine di Acquisto e/o il Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale, assoggettamento a pignoramento, sequestro, protesto, misure cautelari;
 - cessazione dell'attività d'impresa del Fornitore e/o perdita da parte dello stesso dei requisiti, delle autorizzazioni e delle conformità, come previsto dalla Legge, per poter procedere alla fornitura dei beni e/o all'esecuzione del Contratto;
 - nei casi specificatamente previsti da altri articoli delle presenti CGA e/o dall'Ordine di Acquisto e/o dal Contratto;
- 23.2. In ogni caso, nulla sarà dovuto da parte di ESSETI e resta fermo il diritto di ESSETI al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento del Cliente.

24. FORZA MAGGIORE

- 24.1. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto si verifichi un evento di forza maggiore, gli obblighi delle Parti derivanti da esso sono sospesi per tutta la durata di detto evento. La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni dovuta ad una causa di forza maggiore sarà limitata al periodo di tempo in cui tale causa persiste. La Parte colpita dall'evento dovrà fare quanto possibile per limitare le conseguenze derivanti dal verificarsi della causa di forza maggiore.
- 24.2. Per causa di forza maggiore s'intende qualunque evento straordinario che impedisca l'adempimento delle obbligazioni, a condizione che:
- Tale evento si sia verificato indipendentemente dalla volontà, azione od omissione della parte coinvolta;
 - Tale evento o gli effetti impeditivi dello stesso non fossero prevedibili al momento della formazione del contratto e la parte in questione non potesse adottare misure atte a prevenire o evitare il verificarsi dell'evento o il prodursi dei suoi effetti.
- 24.3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati di forza maggiore i seguenti avvenimenti:
- Fenomeni naturali quali incendio, alluvione, fenomeni atmosferici particolarmente violenti, terremoto, epidemie, pandemie o calamità naturali;
 - Boicottaggio, guerra civile, guerra dichiarata e anche non dichiarata nel Paese di sede legale e/o produttiva della Parte, sommossa, insurrezione, rivoluzione, requisizioni, embargo, sciopero, serrate ed altre controversie di lavoro anche se di carattere aziendale, interruzione di energia, iniziative intraprese da Autorità governative italiane o di altri Paesi che in concreto impediscano o ritardino lo svolgimento della prestazione, imposizione di nuovi dazi, gravi ritardi nella consegna o carenza di componenti o materie prime non imputabili al Fornitore.

- 24.4. La Parte che invoca l'esonero della responsabilità è tenuta a comunicare alla controparte l'esistenza dell'impedimento, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'insorgere dello stesso, nonché gli effetti che il medesimo impedimento produca o possa produrre sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. La suddetta comunicazione dovrà contenere: la descrizione accurata della causa di forza maggiore, gli effetti concretamente previsti, i motivi per i quali non risulta possibile adempiere alle obbligazioni contrattuali, la durata massima stimata o reale.

La Parte colpita, inoltre, dovrà inviare alla controparte un'altra comunicazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla cessazione della causa di forza maggiore con indicazione della cessazione del periodo di sospensione.

- 24.5. Se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a tre mesi e le Parti, in attuazione del principio di esecuzione del contratto secondo criteri di buona fede contrattuale, non raggiungono un accordo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ESSETI avrà diritto di risolvere il rapporto mediante comunicazione scritta alla controparte a mezzo p.e.c., escludendo che in tal caso possano sorgere nei suoi confronti o possano derivarle oneri o diritti suppletivi.

25. INDENNIZZO

- 25.1. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ESSETI ed i suoi legali rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa, incluse eventuali spese per la difesa in giudizio, conseguenti o relativi a qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione del contratto, dell'ordine di Acquisto, delle specifiche tecniche e/o delle presenti CGA, o comunque in relazione alla fornitura e/o uso del Prodotto e/o svolgimento del Servizio/Lavoro da parte del Fornitore. Il Fornitore garantisce, manleva e tiene indenne ESSETI da qualsiasi pregiudizio, spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge), costo, danno che possano alla stessa derivare in conseguenza della violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui alle presenti CGA o di cui alle norme di legge, nonché da ogni pretesa venisse avanzata nei confronti di ESSETI dai dipendenti o da altro personale del Fornitore, e/o dai suoi eredi e/o aventi causa e/o da terzi, inclusi enti pubblici o previdenziali e/o assistenziali.

26. LEGGE APPLICABILE – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

- 26.1. Tutti i rapporti contrattuali tra Fornitore ed Acquirente e, pertanto, anche le presenti condizioni generali di acquisto sono disciplinati dalla legge italiana.
- 26.2. Per tutte le controversie insorte tra le Parti derivanti, in via esemplificativa ma non esaustiva, dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità e/o efficacia del rapporto contrattuale, dei documenti contrattuali e delle presenti condizioni generali di acquisto, viene riconosciuta la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Modena in Italia.

27. DISPOSIZIONI FINALI

- 27.1. Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di acquisto o nell'ordine di Acquisto risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.
- 27.2. In caso di conflitto tra una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di acquisto ed il contenuto dell'Ordine di Acquisto, quest'ultimo prevarrà sulle presenti condizioni generali.
- 27.3. Le presenti condizioni generali di acquisto sono redatte in lingua italiana ed in lingua inglese. In caso di dubbi interpretativi, prevale sempre la versione redatta in lingua italiana.

- 27.4. Per il computo dei termini di cui alle presenti CGA si osserva quanto previsto dal disposto dell'art. 1187 ("Computo del termine") del Codice civile, salvo ove sia diversamente disposto.
- 27.5. Qualsiasi comunicazione tra le parti sarà valida solo se effettuata per iscritto.
- 27.6. La circostanza che ESSETI tralasci di esercitare un diritto o una facoltà riconosciuti dalle presenti CGA non potrà essere interpretata come rinuncia generale a tale diritto o facoltà, né impedire a ESSETI di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa applicazione di tutte le clausole ivi contenute.
- 27.7. Le presenti CGA si intendono integralmente conosciute dal Fornitore anche qualora siano soltanto richiamate nell'Ordine di Acquisto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 28.1. I dati personali delle persone fisiche facenti parte dell'Organizzazione dell'Acquirente e del Fornitore saranno trattati reciprocamente nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) per le sole finalità di esecuzione dei rapporti commerciali in essere tra le Parti.
- 28.2. L'informativa sul trattamento dei dati eseguito da ESSETI è reperibile sul sito aziendale nella versione pro tempore aggiornata.

Il Fornitore

Il Fornitore dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione, nonché di aver letto e compreso, le presenti Condizioni Generali di Acquisto che si considerano parte integrante e sostanziale del contratto concluso con ESSETI anche se ad esso non materialmente allegate.

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice civile dichiara espressamente di accettare, in modo incondizionato e senza riserva alcuna, le seguenti specifiche clausole delle Condizioni Generali di Acquisto:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3. MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI
4. CONDIZIONI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E IMBALLAGGIO
5. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI OGGETTO DI ORDINE
6. PRODOTTI CONSEGNATI IN ECCESSO
7. CARATTERISTICHE E CONTROLLI DEI PRODOTTI
8. GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO
9. ALTRE GARANZIE
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
11. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE
12. QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI
13. DIRITTO DI VERIFICA DI ESSETI
14. DIVIETO DI SUBFORNITURA E DI SUBAPPALTO
15. PREZZI DEI PRODOTTI
16. FATTURAZIONE
17. TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
19. CONTRAFFAZIONE – PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
20. RISERVATEZZA
21. RECESSO
22. RISOLUZIONE
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
24. FORZA MAGGIORE
25. INDENNIZZO
26. LEGGE APPLICABILE – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
27. DISPOSIZIONI FINALI

Il Fornitore
